DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 agosto 1997, n. 0284/Pres.

Regolamento per il rilascio da parte Amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 1 (Presentazione della domanda e relativa documentazione)

- 1. L'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 rilascia la relativa autorizzazione all'Azienda di trasporto che abbia presentato la sequente documentazione:
- istanza in carta legale sottoscritta dal legale a) rappresentante dell'azienda richiedente il servizio;
- copia del contratto stipulato con il committente in cui b) siano indicati:
 - 1) il percorso;
 - 2) le fermate;
 - 3) il programma di esercizio;
 - l'orario; 4)
 - 5) il numero, il tipo e la targa degli autobus da impiegare;
 - le condizioni economiche concordate; 6)
 - la durata del contratto medesimo;
 - l'attestazione del committente circa la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- C) copia della carta di circolazione dei mezzi;
- l'eventuale autorizzazione dell'Ente concedente linea sulla quale è adibito l'autobus da destinare ai servizi di cui trattasi nel caso l'Ente concedente sia diverso dalla suindicata Amministrazione provinciale;
- dimostrazione del possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- copia della patente di guida e del certificato di f) abilitazione professionale degli autisti;
- copia del libro matricola del personale che sarà g) impiegato nel servizio o del libro soci;
- h) attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative degli autisti utilizzati per il servizio;

- i) copia del certificato attestante la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
- dichiarazione relativa alle necessarie condizioni di sicurezza del percorso prescelto in funzione del servizio da esercitare;
- m) marca da bollo per l'eventuale autorizzazione.

Art. 2 (Autobus da impiegare)

1. L'autorizzazione del servizio di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 costituisce titolo ad impiegare veicoli adibiti a noleggio da rimessa o ad impiegare autobus in fuori linea, ma la medesima non costituisce titolo per l'immatricolazione di autobus.

Art. 3 (Servizi ferroviari e scolastici)

1. I servizi con autobus sostitutivi di servizi ferroviari, e quelli scolastici in noleggio da rimessa sono a tutti gli effetti autoservizi di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 4 (Riunione Istruttoria)

l. Nei casi di concorrenza con autoservizi di trasporto pubblico locale, l'autorizzazione può essere assegnata, a giudizio esclusivo della Provincia, a seguito di apposita riunione istruttoria esperita in contraddittorio tra gli interessati e da tenersi entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5 (Validità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, ha validità fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, e deve essere allegata alla carta di circolazione degli autobus impiegati che devono essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6 (Sanzioni)

1. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle aziende così come contenute nell'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.